

Riunione del gruppo di ricerca del 20 marzo 2015

## **Crisi dell'eurocentrismo e futuro dell'umanesimo europeo: prospettive storico-culturali, religiose, giuridiche ed economico-sociali**

La riunione di apre con gli interventi di alcuni membri del gruppo di ricerca.

### **Intervento del prof. Dino Rinoldi**

La libertà di espressione è codificata in diversi strumenti convenzionali, a livello nazionale, regionale (continentale) e universale (mondiale).

Art. 21 della Costituzione italiana – principio generale di libertà e deroghe possibili (limiti all'esercizio)

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.»

Art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (28 Stati membri UE), testo da leggere in coordinazione con l'art. 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che elenca i valori comuni agli Stati membri.

Art. 11 Libertà di espressione e d'informazione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.»

Ci possono essere diritti dell'uomo senza democrazia, ma non può esserci democrazia in assenza di diritti dell'uomo! In Europa, si dice che la libertà di espressione sia la pietra angolare. Nel continente americano, invece, vi è una concezione diversa della libertà di espressione, menzionata nel Primo emendamento della Costituzione statunitense; secondo la Corte suprema degli Stati Uniti, la libertà di espressione è la disposizione faro (getta luce sulle altre norme).

Art. 2 del Trattato sull'Unione europea

«L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone

appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Nell'ambito Consiglio d'Europa (47 membri, tra i quali tutti e 28 gli Stati appartenenti all'UE), con la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950):

Art. 10 Libertà di espressione, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»

Due osservazioni sull'art. 10:

1. La Convenzione fa riferimento al termine "persona": si tratta dunque di ogni cittadino anche straniero che entra in contatto con l'autorità pubblica di un Paese membro del CdE.
2. Il par. 2, seguendo l'enunciazione del principio generale al par. 1, i limiti enunciati devono essere di interpretazione restrittiva.

Nella sentenza dell'8 ottobre 2013 in causa (Antonio) *RICCI c. ITALIA* (Ricorso n. 30210/06), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato ragione al ricorrente, condannato in Italia per sottrazione di informazioni confidenziali attraverso la divulgazione di immagini fuori onda di una trasmissione RAI. Non si tratta di un esercizio abusivo ma dell'esercizio del diritto di satira.

L'art. 10 può essere derogato in base all'art. 15 della Convenzione:

Deroga in caso di stato d'urgenza

«1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2...

3...»

Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo, che scaturisce da associazione islamiche di Iran, Sudan, Arabia Saudita, del 1981

Art. 12 - Il diritto alla libertà di pensiero, di fede e di parola

1) Ogni persona ha il diritto di pensare e di credere, e di esprimere quello che pensa e crede, senza intromissione alcuna da parte di chicchessia, fino a che rimane nel quadro dei limiti generali che la Legge islamica prevede a questo proposito. Nessuno infatti ha il diritto di propagandare la menzogna o di diffondere ciò che potrebbe incoraggiare la turpitudine o offendere la Comunità islamica: «Se gli ipocriti, coloro che hanno un morbo nel cuore e coloro che spargono la sedizione non smettono, ti faremo scendere in guerra contro di loro e rimarranno ben poco nelle tue vicinanze. Maledetti! Ovunque li si troverà saranno presi e messi a morte» (Cor., XXXIII:60-61). ... 4) Nessun

ostacolo potrà essere frapposto alla diffusione delle informazioni e delle verità certe, a meno che dalla loro diffusione non nasca qualche pericolo per la sicurezza della comunità naturale e per lo Stato: «Quando giunge loro una notizia rassicurante o allarmante, essi la divulgano; se l'avessero riferita all'Inviato di Dio e a quelli di loro che detengono l'autorità, per domandare il loro parere avrebbero saputo se era il caso di accettarla, perché di solito si fa riferimento alla loro opinione» (Cor. 4,83).

## **Prof. Marco Lombardi**

In tema di terrorismo e di difesa della democrazia – e in particolare di tutela della libertà di stampa - si possono analizzare tre dimensioni: quella normativa, quella tecnologica e quella sociologica.

Siamo in un mondo in cui c'è una bassa consapevolezza riguardo all'esposizione della propria privacy (si pensi ai dati personali pubblicati sui social network) e, al contempo, si registra una crescente disponibilità a rinunciare alla privacy (e dunque di spazi di democrazia) per avere una maggior sicurezza.

Tale sicurezza è delegata dai cittadini alle istituzioni, nell'assenza di consapevolezza e disponibilità a mettere in atto comportamenti responsabili che dovrebbero partire proprio dai cittadini.

Le tecnologie non sostituiscono (più) ma cambiano e reindirizzano il lavoro umano: oggi, al contrario che in passato, non si parla più di sistemi tecnologici ma di sistemi socio-tecnici, in cui la componente umana è centrale.

La dimensione normativa è certamente rilevante: negli ultimi anni si sta riflettendo su come normare il web. Applicando per omologia il diritto del mare o il diritto dello spazio? Forse, invece, si dovrebbe piuttosto accettare che è accaduta una morfogenesi e alcuni oggetti del mondo sono semplicemente nuovi e diversi e richiedono soluzioni normative nuove. Si pensi non solo a Internet ma anche ai droni, alle tecnologie della videosorveglianza, ecc.

Prendendo in considerazione la dimensione sociologica del tema della libertà di espressione, è doveroso fare riferimento al recente caso di Charlie Hebdo: libertà di stampa, informazione e supposto diritto di satira ci interrogano.

Le norme che riguardano il terrorismo sfidano la democrazia: come fermare i nuovi jihadisti, chi vuol partire per combattere in Siria? Nei Paesi europei, per fortuna non è possibile applicare il carcere per i reati d'opinione. Eppure, un efficace contrasto al terrorismo richiede proattività e interventi preventivi: quale è il limite tra espressione di un'idea (anche una minaccia) e la messa in pratica? Una azione preventiva non può che partire da questa considerazione. Per esempio in alcuni Paesi, come in Olanda, è accettato il fatto che quanti partono per la Siria debbano essere rispettati per le loro scelte personali.

È necessario assumere la consapevolezza che l'Islam si configura come un problema: il diritto islamico, quand'anche apparentemente in linea con le interpretazioni occidentali, evidenzia la problematicità di ordinamenti in cui – in sostanza - la violenza è legittimata. Ne è un esempio la nota della Università di Al-Azhar al Cairo, il più prestigioso centro d'insegnamento dell'Islam sunnita, che ha chiesto l'uccisione e la crocifissione dei terroristi dell'Isis, esprimendo sdegno per la barbara uccisione del pilota giordano. In una durissima nota il grand imam di Al-Azhar, lo sceicco Ahmed al-Tayeb, ha "condannato con forza questo vile atto terroristiche" e ha detto che "richiede la punizione prevista dal Corano per questi aggressori corrotti che combattono Dio e il suo profeta: la morte, la crocefissione o l'amputazione delle loro mani e dei piedi".

Le norme degli ordinamenti europei nascono in un mondo che non è più quello attuale, ancorato a radici che sono profondamente mutate. Basti solo pensare, a titolo di esempio, a concetti come identità e appartenenze declinati nel mondo virtuale del web.

Anche la sociologia, non solo il diritto, è sfidata.

Viviamo in un mondo in cui nella stessa arena, i diversi attori giocano ciascuno un gioco diverso. Qual è il nuovo gioco a cui si sta giocando? Al quale si giocherà?

Al momento, possiamo constatare solo la presenza di un'enorme impasse e un senso di attesa costante.

### **Intervento del Prof. D'Alessandro**

Per il penalista, il tema della libertà di espressione e di stampa è primariamente inteso come l'analisi dei limiti posti dall'ordinamento giuridico a tale libertà, ovvero in riferimento alla seconda parte dell'articolo 10 della CEDU: e dunque, l'approccio del penalista è l'indagine sulla risposta dell'ordinamento al travalico di tale limite.

Il problema della libertà di espressione è la storia di una coperta "sempre corta".

A livello micro, il c.p. italiano tutela i diritti eventualmente violati da un esercizio abusivo della libertà di espressione, quale, ad esempio, il diritto a non veder leso il proprio onore, che impone un arretramento della libertà di pensiero. Il processo di depenalizzazione per i giornalisti che in Italia è in corso da tempo (anche grazie all'attività giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo) e che costituisce un'evoluzione rispetto all'impostazione propria del codice Rocco, non può tuttavia non tenere conto della legittima esigenza di tutela dei singoli (si pensi alla vicenda Sallusti); a livello macro, pari riflessioni possono essere effettuate in tema di offesa non del singolo ma delle comunità (ad esempio, le comunità caratterizzate da un'appartenenza religiosa).

A questo proposito, si propone una breve riflessione sul c.d. caso Dieudonné. Il comico Dieudonné è stato recentemente condannato per un tweet "Je suis Charlie Coulibaly", che è stato giudicato come apologia di terrorismo. Si tratta di un'espressione e di una vicenda particolarmente complesse e critiche per il penalista: il fatto - già in sé è scivoloso - trattandosi di poche parole pubblicate, si è colorato di un disvalore in virtù del soggetto che l'ha compiuto (ovvero un comico con un background antisemita e un significativo seguito di pubblico).

Riflettendo poi sull'episodio di Charlie Hebdo, alcuni commentatori hanno ribadito la sproporzione e assoluta incomparabilità di ciò che può essere una vignetta con l'atto omicidiario compiuto: un gesto che non è possibile giustificare. Chi ha provato ad analizzare a fondo il problema ha individuato anche in un deficit di controllo - non solo giuridico - la catena causale esplosa. Tuttavia, preme ricordare che Charlie Hebdo ha avuto un atteggiamento satirico urticante nei confronti non solo nella religione islamica, ma anche nei riguardi delle altre religioni (come ad esempio quella cattolica).

E allora l'interrogativo che è doveroso porsi è: quale è il confine tra censura e stigmatizzazione di certa satira? Come l'autorità pubblica può intervenire in favore della tutela delle comunità che hanno il diritto di sentirsi protette dalle offese?

Quello proposto, non costituisce per forza un modo di argomentare corretto, ma certamente costituisce un tentativo di soluzione del problema.

Tuttavia, pare ravvisabile che il vero problema sia insito nell'attribuzione di un adeguato

riconoscimento dell'individuo: ogni persona trova reale tutela nell'ordinamento di riferimento se viene riconosciuta per se stessa, e dunque al di fuori di un'etichetta. È assolutamente necessario evitare il rischio della spersonalizzazione.

Un possibile antidoto è offerto da esperienze di “giustizia nativa”, che si svolgono e si sono svolte al di fuori del contesto giuridico europeo: il successo della Commissione di riconciliazione del Sudafrica costituisce un'esperienza di riferimento per promuovere la pacificazione della società a seguito della dissoluzione del sistema di apartheid.

### **Intervento del dottor Del Zanna**

La Turchia è uno dei Paesi inseriti nella blacklist per la libertà di espressione e di pluralismo. È soprattutto il problema del pluralismo delle identità a costituire un grave problema per la Turchia. La cartina di tornasole è certamente costituita dalla vicenda legata alla negazione del genocidio armeno: la difficoltà della democrazia turca non è il fattore islamico (che è anzi stato un fattore di pluralismo rispetto al nazionalismo di Atatürk) ma è la difficoltà a sciogliere il nodo tra identità e pluralismo della popolazione (il 30% della popolazione, infatti, non è assimilabile ai turco sunniti).

In Turchia non si può parlare di genocidio armeno proprio perché, storicamente, questa vicenda si è incrociata con il processo di costruzione dell'identità nazionale e di tutela dell'integrità territoriale del Paese. La Turchia nasce dal processo di disgregazione di un Impero, quello ottomano, che ha spartito l'Anatolia sulla base del trattato di pace stipulato alla fine della Prima guerra mondiale; un trattato punitivo che ha contribuito a che la Repubblica turca nascesse “con un atteggiamento difensivo” e in un contesto in cui la connessione della questione territoriale e di quella dei diritti umani fossero profondamente interconnesse.

E dunque oggi, in Turchia, chi parla di genocidio armeno offende l'identità turca perché storicamente i due oggetti sono collegati; molti giornalisti e scrittori, si pensi a Pamuk, sono stati incriminati e, in alcuni casi condannati in base all'art. 301 c.p., che disciplina le condotte offensive nei riguardi della nazione.

Il riconoscimento del genocidio armeno, lungi dal poter essere considerato un punto di partenza, deve essere piuttosto il punto di arrivo in cui il Paese si riconcilia con la sua storia più recente.

### **Intervento del professor Rognoni**

Nicola Chiaromonte è uno degli intellettuali italiani del Novecento il cui pensiero merita di essere ripreso e analizzato. Saggista filosofico, antifascista, militante di Giustizia e Libertà, ha passato molti anni all'estero, prima a Parigi (1921-1939) poi a New York (1939-1949), dove si avvicina agli intellettuali di sinistra legati alla *Partisan Review* (ad esempio Mary McCarthy, Hannah Arendt).

La produzione di Chiaromonte continua a essere nota negli Stati Uniti e in Polonia (dove ha ispirato il movimento Solidarnosc) ma molto poco in Italia.

Recentemente è stata pubblicata un'edizione di *Fra me e te la verità*, che raccoglie le lettere del saggista a Melanie von Nagel Mussayassul, una monaca benedettina residente negli Stati Uniti; nelle lettere, Chiaromonte da agnostico esprime il suo approccio critico nei confronti della Chiesa. Il proseguimento dello studio dei taccuini del saggista, ancora inediti e custoditi negli Stati Uniti, potrà contribuire alla valorizzazione del suo pensiero.

### **Intervento del professor Grillo**

La satira è un'importante forma di libertà di espressione ma che terrei distinta dal tema generale. Dietro al tema della libertà di espressione vi è un problema di contraddizione che, nella prospettiva disciplinare dell'economista, è particolarmente rilevante: controllare il diritto alla libertà di espressione, infatti, significa porsi un problema di efficienza, ovvero stabilire quale sia l'organizzazione migliore delle forme di convivenza sociale.

Il tema del diritto alla libertà di espressione e di libertà di movimento delle persone è certamente presente, sebbene con caratteristiche proprie, anche nell'Ottocento; non si tratta dunque di un tema nuovo. Il dibattito tra diritto e organizzazione delle forme di convivenza ha radici antiche in economia ma è ancora oggi molto presente anima la contrapposizione tra utilitaristi e non utilitaristi. Credo che un approfondimento in questo senso possa contribuire al progetto di ricerca.

### **Intervento del professor Rizzi**

Il tema della proprietà intellettuale è rilevante nel lavoro di ricerca che è stato intrapreso perché chiama a una riflessione sul ruolo dell'intellettuale il quale, oggi, deve essere consapevole che la sua produzione è potenzialmente subito larghissimamente diffusa in modo immediato e, nel peggiore dei casi, mistificata. È forse dunque utile discutere della perdita di controllo sul proprio lavoro intellettuale, analizzando il tema non solo a livello normativo ma anche dal punto di vista della responsabilità.

Si rendono disponibili ad intervenire nei successivi incontri il professor Lanzetti, la professoressa Parisi, il professor Grillo, il professor Venturini, la professoressa Landucci e la professoressa Riva.